

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/09/2022

## **Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.**

### **Art. 38**

*(Vigilanza)(2)*

**1.** Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

**2.** Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.

Note:

**1** Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

**2** Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 20/2021